



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA
Data 03/08/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di AGOSTO alle ore 12:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Di Gennaro	Augusto	Assessore		X
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA"** - e ritenutale meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA -

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- La legge 24 giugno 1997, n°196;
 - Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.03.1998, n°142;
- che disciplinano il tirocinio/stage formativo di orientamento;

PREMESSO che questa Amministrazione, in un'ottica generale di attenzione e valorizzazione del capitale umano, intende prevedere l'utilizzo dello strumento del tirocinio/stage formativo con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, in particolare mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli istituti Universitari;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto dall'Università degli studi di L'Aquila, allegato al presente atto quale parte integrante, regolante le modalità e le condizioni di svolgimento dei tirocini;

PRECISATO che il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato dall'art. 18 della legge 196/1997 e dal decreto attuativo DM. 142/1998 e successive integrazioni e modificazioni, vengono istituiti con le finalità di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo;

TENTO CONTO che i suddetti tirocini non comportano per l'Amministrazione Comunale oneri finanziari, e che come previsto dall'art. 4 della Convenzione stessa, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile sono a totale carico dell'Università di L'Aquila;

VISTO il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

VISTO il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;


PROPONE

DI APPROVARE il testo della convenzione tra il Comune di Carsoli e l'Università degli Studi di L'Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, allegata al presente atto a costituirne quale parte integrante e sostanziale,

DI PRECISARE che l'attività di tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

DI PRECISARE ALTRESÌ che la stipula della presente convenzione non comporterà nessun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale, e che come previsto dall'art. 4 della Convenzione stessa, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile sono a totale carico dell'Università di L'Aquila;


Il Sindaco
(Avv. Vella Nazzarro)



PARERI ART.49 T.U.

In ordine alla regolarità Tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio



In ordine alla regolarità Contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98 E DELLA LEGGE 148 DEL 14/09/2011) PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA

tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienza della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di L'Aquila Prof.ssa Maria Grazia Scifone, nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956, domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05.07.2012

e

il Comune di CARSOLI con sede legale in CARSOLI (AQ), Piazza della Libertà, 1 codice fiscale 00217280668 rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. VELIA NAZZARRO, C.F. NZZVLE72C69A515T.

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, e dal suo regolamento di attuazione, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla legge 148 del 14/09/2011;
- che l'Università degli Studi di L'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 Il Comune si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e della legge 148 del 14.09.2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neo-laureati e neo-diplomati del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienza della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o dei diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al termine degli studi

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio il Comune mette a disposizione del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale del Comune ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. Il Comune non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dal Comune (risultante dal predetto Progetto)

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nel Comune ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra Comune ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dal Comune ospitante, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute Comune, secondo le norme e le procedure interne al Comune stesso.

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati/neodiplomati e di 12 mesi per gli studenti. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi. La durata viene specificata nel progetto di cui al n. 2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98.

3.2 E' consentita per giustificati motivi, la richiesta del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n. 2 settimane consecutive, previa comunicazione al Soggetto Promotore e Ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con articolare riferimento all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 "Obblighi del lavoratore"; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca del Comune ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- inviare alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente o al Settore orientamento tutorato e Placement dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso il Comune, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune, questo potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi di L'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per il Comune e per l'Università degli Studi di L'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

Il Comune potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne al Comune stesso, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

3.6 Il Comune garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Comune garantisce altresì la fornitura

dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. L'Ente/Azienda si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università degli Studi di L'Aquila da qualsiasi onere di verifica

Art.4 Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Comune si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 Comunicazioni

Il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Comune per delega che l'Università degli Studi di L'Aquila gli conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 296/2006 il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le 24 ore del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neo-laureati.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Avezzano.

Art. 7 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di 12 mesi. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 10 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per il Dipartimento di medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila

Prof.ssa Maria Grazia Cifone

per il Comune

Art. 10 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

Carsoli, _____

La Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica
Sanità Pubblica, Scienza della Vita e dell'Ambiente
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

Il Sindaco pro tempore
del Comune di Carsoli
(Avv. Velia Nazzarro)

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 7482 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 09/08/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
